

ATTO COSTITUTIVO

STATUTO

Art. 1 Costituzione

E' costituita in Poviglio (Re) l'Associazione denominata "**Associazione Missionaria Sud chiama Nord Onlus**", abbreviato "A.M. S.N. Onlus"

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

Art. 2 Sede

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Poviglio (RE) in Via Don Pasquino Borghi 1 C.F. 91154280357.L'Associazione potrà avere sede amministrativa ed operativa diversa da quella legale.

Art. 3 Caratteristiche e finalità

L'Associazione ha durata illimitata, non ha finalità di lucro, e' libera, apartitica e apolitica ed è costituita ai sensi degli art. 36,37 e 38 del cod. civ. nonché del D.lgs 4 dicembre 1997 n. 460.

Persegue finalità di solidarietà sociale, culturale, civile ed ha come obiettivo l'adozione , nello spirito cristiano, di situazioni disagiate, privilegiando il continente africano, per il superamento delle stesse insieme con la formazione di una coscienza di solidarietà e di cooperazione nella carità. L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale a favore di persone bisognose in situazione di povertà e disagio.

Questo comporta l'esclusivo perseguimento di finalità sociali, da realizzarsi attraverso attività, esclusivamente realizzate nei territori individuati, di assistenza socio-sanitaria, di istruzione e formazione a favore delle predette situazioni, adozioni a distanza (con mantenimento agli studi) progetti di istruzione scolastica e alfabetizzazione In particolare si richiamano i seguenti punti operativi:

1. La prima situazione adottata sono i territori della Sierra Leone .
2. Successivamente, in relazione alle disponibilità finanziarie, si potrà valutare l'opportunità di adottare realtà a risorse limitate anche in altre parti del mondo;
3. L'adozione di una realtà a risorse limitate non può avere una valenza solamente economica ma deve condurre anche alla consapevolezza dei problemi dei poveri di oggi e allo sviluppo di una coscienza di cooperazione fondata sulla fraternità ; tale cooperazione si può realizzare con la soddisfazione dei bisogni e con la loro condivisione, sia tramite l'appoggio economico e materiale, sia tramite il servizio diretto nelle situazioni disagiate.

L'Associazione si impegna pertanto a promuovere e favorire, per i propri soci e non, interventi formativi ai fini della medesima, come pure a realizzare iniziative di volontariato e cooperazione a favore delle opere beneficiarie.

Art. 4 Strumenti e mezzi dell'Associazione

L'Associazione persegue i fini associativi attraverso i seguenti strumenti e mezzi:

1. Favorire la conoscenza, la diffusione culturale e la vendita di prodotti artigianali, alimentari e manufatti provenienti da Paesi poveri, che rispondano ai requisiti di rispetto della salute e dell'ambiente, nonché la vendita di altri prodotti che servano a sostenere le iniziative dell'Associazione;
2. Produrre, stampare, divulgare, vendere materiale di informazione, giornali, bollettini, pubblicazioni, libri, documenti audiovisivi e cassette concernenti tematiche rispondenti agli scopi dell'Associazione;
3. Organizzare incontri, conferenze, seminari, trasmissioni televisive e altre manifestazioni;
4. Raccogliere fondi, donazioni, contributi da soci, da enti, imprese e singoli privati per destinarli alle attività caritative e missionarie;
5. Accedere a finanziamenti pubblici miranti alla promozione umana e alla cooperazione internazionale;
6. Realizzare e sostenere progetti di sviluppo che favoriscano l'autosufficienza delle popolazioni più povere, nel rispetto della loro autonomia e dei loro legittimi diritti;
7. Cooperare con altre associazioni, gruppi, istituzioni, sia pubbliche, sia private di qualsiasi nazionalità, purché perseguano analoghe finalità e che comunque siano in sintonia con lo spirito dell'Associazione.

L'attività economica dell'Associazione si svolge in piena autonomia patrimoniale, finanziaria e contabile per il conseguimento delle finalità associative.

Per il raggiungimento degli scopi istituzionali oltre alla attività principali, l'Associazione può svolgere attività complementari purché compatibili con le leggi e regolamentazioni vigenti.

L'Associazione Missionaria Sud chiama Nord Onlus opera nella Regione Emilia Romagna e a livello nazionale ed internazionale.

E' fatto divieto ad ogni socio di svolgere in nome e per conto dell'Associazione attività diverse ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.

Art. 5 Soci

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri che condividano le finalità dell'Associazione e siano mossi da spirito di solidarietà, riconoscano il principio della carità cristiana come elemento motore dell'opera di solidarietà anche se i medesimi non siano di fede cristiana. Essi si impegnano con continuità a dare gratuitamente il proprio tempo libero, nonché un contributo economico per il raggiungimento dei fini associativi. Sono Soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione.

Sono Soci effettivi coloro che partecipano attivamente alle iniziative dell'Associazione e si impegnano al versamento della quota associativa annuale e possono pertanto ricoprire incarichi all'interno dell'Associazione. Le domande di nuovi Soci devono essere accettate a maggioranza dai membri del Consiglio Direttivo, le cui decisioni sono inappellabili. Sono considerati Amici sostenitori dell'Associazione le persone fisiche, i gruppi, gli Enti

che non hanno i diritti e gli obblighi dei membri dell'Associazione, ma contribuiscono con le loro qualità e i loro mezzi alla realizzazione dei fini dell'Associazione.

Art. 6 Doveri dei soci e cessazione dello status di socio

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso che comportamenti difformi del socio rechino pregiudizio agli scopi, al patrimonio, all'attività o all'immagine dell'Associazione esso può essere estromesso cessando contestualmente di appartenere all'Associazione. Gli aderenti cessano di appartenere all'Associazione per:

- dimissioni volontarie, dando comunicazione scritta al Consiglio Direttivo
- per non avere effettuato il versamento della quota associativa
- per morte
- per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo

In quest'ultimo caso é ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il ricorso al Consiglio Direttivo, il quale decide in via definitiva.

In tutti i casi di cui al presente articolo le quote sociali già versate non vengono restituite. Le dimissioni di coloro che ricoprono cariche direttive diventano operative dopo 60 giorni dalla presentazione della lettera di dimissioni.

Art. 7 Diritti del socio

Ogni Socio fondatore e/o effettivo ha diritto di voto per l'approvazione dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Per i soci non fondatori tale diritto può essere esercitato trascorsi tre mesi dalla delibera di ammissione a socio. Non sono ammesse deleghe.

Art. 8 Gli organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono i seguenti:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti.

Art. 9 L'Assemblea

L'Assemblea é composta dai Soci, di cui all'art. 5, in regola con le quote associative e viene convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria una volta l'anno, per l'approvazione:

- del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
- della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente.

La durata dell'esercizio é annuale e si chiude ogni 31 dicembre. Assemblee straordinarie dovranno essere convocate quando la richiesta sia avanzata , in forma scritta e

specificante l'ordine del giorno da porre in discussione, da almeno due membri del Consiglio Direttivo, o da almeno un quinto dei Soci in regola con il pagamento della quota annuale. L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata quando a richiederla e' il Presidente dell'associazione.

L'avviso di convocazione dovrà essere reso pubblico nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima, potrà essere comunicato tramite notiziario dell'Associazione o con altre eventuali forme di pubblicità e dovrà indicare l'ordine del giorno. In prima convocazione le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente . In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli aderenti presenti , in proprio o per delega.

Art. 10 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo e' composto da un minimo di 5 (cinque) membri ad un massimo di 9 (nove) membri compresi i membri di diritto. Il Consiglio elegge fra i propri membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo resta in carica 3 (tre) anni; i suoi membri decadono qualora assenti ingiustificati per 5 (cinque) volte consecutive alle riunioni.

Fa parte di diritto del Consiglio Direttivo il Parroco pro-tempore di Poviglio o suo delegato. I componenti del Consiglio Direttivo , la metà dei quali (intendendo la metà del numero totale dei membri dedotto uno) dovrà essere costituita da soci fondatori o da soci dagli stessi indicati specificatamente , sono eletti dai Soci applicando il regolamento elettorale previsto da specifico regolamento; durano in carica per 3 (tre anni) e possono essere rieleggibili nelle successive sedute di rinnovo carica.

Le prestazioni dei componenti il Consiglio Direttivo sono a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, previo decisione dello stesso, uno o piu' soci che non ne fanno parte con diritto di parola ma non di voto.

Art. 11 Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo redige , entro il mese di novembre, unitamente al programma delle attività previste per l'anno successivo , il bilancio di previsione delle entrate e delle uscite che dovrà essere approvato dall'assemblea dei soci nei termini di legge previsti. Il Consiglio Direttivo redige entro il mese di aprile successivo all'anno interessato il bilancio consuntivo dello stesso il quale ,entro la data prevista dai termini di legge, dovrà essere approvato dall'assemblea dei Soci insieme alla relazione delle attività svolte.

La documentazione sopraccitata verrà tenuta a disposizione dei Soci presso la Sede ed esposta all'albo dell'Associazione.

Art. 12 Il Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte a terzi. Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione. In casi di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve convocare il Consiglio Direttivo e/o l'Assemblea dei soci per la ratifica del suo operato.

Art. 13 Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 14 Il Segretario

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzante delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del Libro Soci.

Art. 15 Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione economica - finanziaria. La carica del tesoriere può essere svolta anche dal Presidente o vicepresidente.

Art. 16 Il Collegio dei Sindaci Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti (ove l'assemblea decida di nominarlo) è organo di controllo amministrativo e finanziario, rimane in carica 3 (tre) anni ed è formato da tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).

Essi sono nominati tra persone di comprovata competenza e professionalità. Il Collegio dei Revisori è eletto dall'Assemblea dei Soci, con sistema maggioritario oppure per acclamazione o con scheda separata da quella del Consiglio Direttivo nel corso dell'Assemblea nella quale vengono eletti i componenti del Consiglio Direttivo e possono essere rieleggibili nelle successive sedute di rinnovo carica. Le prestazioni dei Componenti sono a titolo gratuito. La carica di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno del Consiglio Direttivo

Il Collegio ha il compito di:

- esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione;

- verificare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle scritture.

Il Collegio si riunisce prima delle Assemblee dei soci, per un controllo degli atti amministrativi e dei documenti contabili; di ogni controllo deve essere redatto un verbale da inviare in copia al Presidente dell'Associazione, come la relazione al bilancio consuntivo. In caso di assenza di un membro sono applicate le norme del Codice Civile. Il Collegio deve essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, ed ogni Revisore ha diritto di partecipare a dette riunioni e di far verbalizzare le sue dichiarazioni.

Art. 17 Il patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Ente è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa risultanti dai libri sociali e dagli inventari.

Art. 18 Le risorse finanziarie dell'Associazione

Le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite da: quote associative annuali dei soci fondatori e ordinari;
contributi dei soci ordinari e sostenitori;
contributi di privati e imprese;
contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento, di attività aventi finalità sociali in conformità ai fini istituzionali;
fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
donazioni e lasciti;
corrispettivi di attività istituzionali, di attività complementari, di somministrazione di alimenti e bevande e dell'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici e altro;
corrispettivi di attività commerciali, svolte nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del dettato del decreto legislativo n° 460/97.

Art. 19 Impiego del patrimonio e delle risorse finanziarie

Patrimonio e risorse finanziarie non possono che essere finalizzate ai fini previsti dallo Statuto sociale. Ogni spesa quando presuppone un movimento di cassa e/o banca deve essere firmata congiuntamente dal Tesoriere e dal Presidente (o persona dallo stesso specificatamente delegata).

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte, per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a essa direttamente connesse.

Art. 20

Rapporti di lavoro e/o collaborazione

L'Associazione, secondo la preventiva autorizzazione e benessere espressi dall'Assemblea, potrà assumere eventuali lavoratori dipendenti e/o parasubordinati o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento delle attività intraprese.

L'Associazione, secondo la preventiva autorizzazione e benessere espressi dal Consiglio Direttivo potrà stipulare convenzioni nei limiti necessari al regolare funzionamento delle attività intraprese.

Art. 21 Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione o di sua cessazione, per qualsiasi causa il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, in stretto ossequio alle vigenti disposizioni di legge in materia è in ogni caso escluso qualsiasi riparto del residuo ai soci. Il residuo attivo sarà liquidato in favore delle missioni in Sierra Leone in Africa.

Art. 22 Norme finali

L'Associazione per quanto non espressamente specificato nella stesura del presente documento, si atterrà alle norme previste dal Codice Civile e, più in dettaglio, alle specifiche disposizioni e normative di cui alla Legge Nazionali e Regionali regolanti il settore ONLUS.

Poviglio 20/11/2010

Il presidente pro – tempore

LANDINI MARIACAROLINA _____ SOCIO FONDATORE

CARPI DAVIDE _____ SOCIO FONDATORE

REVERBERI LUCA _____ SOCIO FONDATORE

TEDESCHI MASSIMO _____ SOCIO FONDATORE

BORGHI EULALIA _____ SOCIO FONDATORE

MORISI ROBERTO

SOCIO FONDATORE

BORGHI VALERIA

SOCIO FONDATORE

MENOZZI NICOLETTA

SOCIO FONDATORE

CAVALCABUE GIOVANNI

SOCIO FONDATORE

SOCIO FONDATORE

SOCIO FONDATORE

SOCIO FONDATORE

ASSOCIAZIONE MISSIONARIA

SUD CHIAMA NORD

ONLUS

ATTO COSTITUTIVO

STATUTO

